



Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare

art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, decreto legislativo n. 163 del 2006

Lavori di "Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente"

CUP: H83B12000020001

CIG: 637388042B

RISPOSTE AI QUESITI

aggiornato al 02/10/2015

La scadenza presentazione dei quesiti è il giorno 04/11/2015 come indicato nel punto VI.3) lettera S) del Bando.

Quesito n° 1 – (Requisiti di ordine speciale dei progettisti)

- A) p.to 3.3.3.b) parla di servizi "svolti nei migliori 5 anni tra gli ultimi 10", normalmente tale periodo è richiesto per la verifica del fatturato, è corretto anche per il p.to in oggetto oppure è un errore di trascrizione?;
- B) Qualora la risposta del quesito n. 1 sia affermativa, è possibile considerare anche i 5 anni migliori del decennio distintamente per ciascuna classe e categoria?
Esempio:
per la ID **E.10** considero periodo 2006, 2008, 2009, 2011, 2013;
per la ID **IA.01** considero periodo 2007, 2008, 2009, 2012, 2013;
per la ID **IA.02** considero periodo 2008, 2009, 2010, 2011, 2014;
- C) Per la verifica requisiti di cui al p.to 3.3.3.b) del disciplinare, è possibile considerare opere che hanno lo stesso grado di complessità 1,20 della E.10-Id? E cioè la E04(Id), E07(Id), E13(Id), E16(Id), E19(Id), E21(Id)?

Risposta quesito n° 1

- A) Si conferma che per le lettere b) e c) di cui al punto al 3.3.3. del disciplinare di gara è stata indicata, per un errore di trascrizione, la dicitura "svolti nei migliori 5 anni tra gli ultimi 10", pertanto, per i suddetti punti b) e c) si applica quanto previsto dall'art 263 del D.P.R. 207/2007.

B) La risposta di cui al punto A) chiarisce il punto B)

C) Visto l'art. 8 del D.M. 143/2013 e il punto "4" della determinazione A.N.A.C. n° 4 del 25/02/2015 si conferma che è possibile.

Quesito n° 2 – (Valutazione ai sensi degli artt. 252 e 263 del D.P.R 207/2010 dei servizi di progettazione svolti per committenti privati)

Il p.to 3.3.3.b.5) pag. 19 del disciplinare riporta che "i servizi in caso di servizi di progettazione, se svolti per committenti privati devono essere stati eseguiti" tutto questo non coincide con quanto riporta la determinazione n.4, del 25/02/2015 dell'Anac, in quanto la stessa dice: " per i progetti affidati da committenti privati, l'approvazione potrebbe essere riferita alla concessione del titolo autorizzativo da parte dell'ente pubblico competente (es. concessione edilizia rilasciata dal Comune)" e non parla che l'opera per la quale gli studi hanno prestato servizio debba essere realizzata, anche perché la nostra attività è il servizio tecnico di cui all'art. 252 del DPR 207/2010, che non sempre si traduce in realizzazione dell'opera.

Risposta quesito n° 2

Tenuto conto di quanto affermato dall'A.N.A.C. nella determinazione n° 4 del 25/02/2015: *"Per i progetti affidati da committenti privati, l'approvazione potrebbe essere riferita alla concessione del titolo autorizzativo da parte dell'ente pubblico competente (es. concessione edilizia rilasciata dal Comune), si rettifica quanto riportato nel disciplinare di gara nel punto 3.3.3. lett. b.5), confermando l'ammissione dei lavori progettati per committenti privati anche caso di lavori non eseguiti purché adeguatamente comprovati da atti autorizzativi e concessori, così come specificato nell'art. 263 del D.P.R. 207/2010.*

Quesito n° 3 – (La garanzia globale di esecuzione)

Premesso :

- che alla gara di che trattai trova applicazione la disciplina recata dal D. Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) come risulta dal bando di gara spedito alla G.U.CEE. in data 31 agosto 2015;
- che la disciplina normativa sopra richiamata prevede che l'aggiudicatario presenti entro 30 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, la garanzia globale di esecuzione in conformità allo schema di cui all'art. 130 del citato Regolamento;
- che con la sopra indicata garanzia il garante assume si all'obbligo di pagare alla stazione quanto dovuto a titolo di cauzione definitiva sia l'obbligo di far subentrare nella esecuzione dei lavori, in determinati specifici usi, un sostituto dell'appaltatore;

- che le norme regolamentari (art. 130 e ss.) precisano che la garanzia di subentro possa essere prestata dalla eventuale capogruppo del contraente, e segnatamente dalla società che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente,
chiede:

a codesta stazione appaltante di chiarire e confermare che in attuazione delle norme regolamentari disciplinanti la fattispecie, sia possibile, in caso di aggiudicazione, che la garanzia di subentro possa, ai sensi dell'art 134, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 essere prestata dalla società capogruppo del concorrente.

Risposta quesito n° 3

Stante l'importo dell'appalto, è d'obbligo applicare quanto previsto dall'art. 129 comma 3 D.P.R. n. 207/2010.

Non è consentita la possibilità che la garanzia venga rilasciata dalla società capogruppo della concorrente

Quesito n° 4 – (Struttura del Bando di Gara)

- a) Dai documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante risulta che il progetto preliminare ha per oggetto una serie di opere per le quali è stato redatto, coerentemente con il DPR 207/2010, un calcolo sommario della spesa che porta ad una valutazione di circa 77 milioni Euro (compreso tutto, anche la progettazione). Non si capisce se le opere che, come specificato nei documenti di gara, non sono comprese nell'appalto (e conseguentemente nel calcolo sommario della spesa), ma che comunque sono oggetto di punteggio tecnico (2 parcheggi, viabilità esterna ed arredi), debbano essere computate ed inserite nell'offerta oggetto di ribasso o meno. Si chiede pertanto a Codesta Amministrazione una risposta nel merito.
- b) In particolare si fa notare che per poter presentare la variante di cui al criterio 2.4 (realizzazione parcheggio multipiano su terreno in comodato d'uso alla AOU di Sassari) sarebbero necessarie tutte le indagini geognostiche, come richiesto per la progettazione definitiva da DPR 207/2010, che non risultano tra i documenti di a disposizione.
- c) Parimenti per il criterio 4, la cui attribuzione di punteggio è subordinata ad una proposta per la fornitura di arredi fissi e mobili, si fa notare che non è stata messo a disposizione alcun capitolato tecnico-prestazionale che ne definisca i requisiti minimi.

Risposta quesito n° 4

- a) Sì, le opere di miglioria devono essere computate e inserite nell'offerta economica oggetto di ribasso.
- b) Nel disciplinare di gara, precisamente nella tabella A dell'art. 4.1 riportante i criteri di valutazione delle offerte, nel testo del Criterio 2 penultimo capoverso, chiaramente prevede che: **“Per tutte le opere offerte a titolo di miglioria dovranno essere compresi gli oneri per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle necessarie indagini**

- geognostiche, per le perizie geotecniche, ecc. necessarie per realizzare le opere nel rispetto delle vigenti normative".** Pertanto, l'appaltatore dovrà eseguire dette indagini a completo proprio carico. Per l'autorizzazione all'esecuzione di dette indagini, sarà sufficiente che il concorrente presenti il piano particolareggiato delle indagini redatto dal geologo e concordi con la Azienda appaltante le date di esecuzione delle stesse.
- c) Il disciplinare di gara, nella tabella A dell'art. 4.1 riportante i criteri di valutazione delle offerte, nel criterio 4, prevede che per quanto attiene agli arredi del gli arredi "Sarà valutata la completezza degli arredi, la qualità, l'estetica dei materiali, la durabilità e il livello di finitura, la manutenibilità. Sarà valutata anche la completezza degli arredi, la funzionalità, l'ergonomia, il comfort e la sicurezza, nonché l'adattabilità e flessibilità di impiego". **Per questo motivo non si ritiene necessario inserire alcun capitolato tecnico prestazionale che definisca caratteristiche minime.**

Quesito 5 – (progetto definitivo d'offerta in formato BIM)

Dalla lettura incrociata dei due paragrafi 4.1 e 4.2.3 lettera i) comma 3, in forma indiretta e non del tutto chiara, parrebbe richiesta la stesura del progetto definitivo d'offerta in formato BIM.

Data la complessità insita nella redazione di un progetto in tale formato anche, ma non solo, in relazione al poco tempo a disposizione, più appropriato e consueto per modalità di redazione tradizionali, si chiede conferma che effettivamente sia attesa dalla Stazione appaltante questa modalità di sviluppo per il progetto di gara o che piuttosto non sia da intendersi che il progetto definitivo dovrà essere aggiornato in tale formato in caso di aggiudicazione dall'Appaltatore o che in tale formato, comprensibilmente e più ragionevolmente, dovrà essere redatto il successivo progetto esecutivo, al fine di approvare e porre in opera un progetto (l'esecutivo e non il definitivo) che goda effettivamente di tutti i benefici innegabili e ben noti del Building Information Modelling.

Nel caso in esame, peraltro, redigere il progetto d'offerta in formato BIM, quando gran parte dell'intervento riguarda un fabbricato esistente, risulterebbe di improbabile eseguibilità in forma qualitativamente tale da poter effettivamente godere dei benefici del processo progettuale BIM.

Infatti, premesso il primo chiarimento soprastante circa l'effettiva necessità dell'utilizzo del BIM da parte di tutti gli offerenti e non solo in seguito da parte del solo appaltatore, si chiede anche di valutare l'opportunità che la richiesta del formato BIM sia rivolta alle sole parti d'opera di nuova realizzazione.

In ultimo, inevitabilmente, nel caso si confermi che il progetto d'offerta debba essere redatto in formato BIM, si chiede di poter disporre da subito delle basi editabili di tutto il progetto preliminare in formato BIM compatibili (formato di interscambio IFC), dato che, come è noto, non tutti i codici di sviluppo BIM, che sono molteplici, possono gestire i PDF e comunque il processo di utilizzo dei PDF, anche per i software che lo consentono, è laborioso ed estremamente limitato, oltre che incompatibile con i tempi di gara e la complessità del progetto da redigere.

Risposta quesito n° 5

L'azienda Appaltante ritiene opportuno e necessario disporre degli elaborati in formato BIM, al fine di meglio e più celermente gestire le procedure durante le fasi del progetto esecutivo e della realizzazione. Ciò vale anche per le opere in ristrutturazione (Palazzo Clemente e Edifici delle Chirurgie - Stecche Bianche) in quanto gli interventi di ristrutturazione sia edili che impiantistici sono sostanziali.

Inoltre, come indicato nel disciplinare di gara e con le modalità indicate nei chiarimenti pubblicati il 9/09/2015, l'Azienda appaltante mette a disposizione dei concorrenti, previo pagamento del contributo previsto nel disciplinare di gara, i file grafici in formato dwg sia delle opere nuove che di quelle esistenti.

Tuttavia, sempre per agevolare la massima partecipazione possibile alla gara si ritiene di poter consentire che in sede di gara il progetto definitivo presentato non sia presentato con strumenti BIM, purchè però contenga tutti gli elaborati (analisi, programmazioni, ecc.) **e si consente che il progetto in BIM possa essere presentato dall'aggiudicatario prima della definitiva approvazione del progetto definitivo da parte dell'ente verificatore e comunque entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero di richiesta da parte del RdP dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.** In tale eventualità il concorrente, in sede di gara, **dovrà inserire apposita dichiarazione di impegno a riportare tutto il progetto su piattaforma BIM, con le caratteristiche richieste nel disciplinare, entro i termini temporali precedentemente indicati.**

Quesito 6 – (sopralluogo obbligatorio)

- A) Considerato quanto prescritto nel punto 9.4.2 del disciplinare di gara si chiede se codesta Spettabile amministrazione consenta ad un dipendente di impresa socia consorziata che verrà indicata in gara quale "consorziata per cui il consorzio stabile concorre" di effettuare il sopralluogo.
- B) In caso affermativo si chiede, inoltre di precisare, se la relativa delega per effettuare il sopralluogo debba essere rilasciata dal consorzio stabile o dall'impresa socia consorziata, in favore del dipendente dell'impresa socia consorziata

Risposta quesito n° 6

- A) In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
- B) La delega per il sopralluogo dovrà essere rilasciata dalla impresa per la quale l'incaricato risulta essere dipendente .